

Legge regionale 3 agosto 2018, n. 31

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40 (Collegato al bilancio 2008).

(BURC n. 83 del 6 agosto 2018)

(Legge abrogata dall'art. 11, comma 1, l.r. 28 dicembre 2018, n. 53)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 5 della [l.r. 40/2008](#))

1. Il comma 13 dell'articolo 5 della [legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40](#) (Collegato al bilancio 2008) è sostituito dal seguente:

“13. Al fine di garantire il completamento della struttura denominata "La Città del Sole", sita a Cosenza e gestita dall'Associazione "Comunità Regina Pacis - Onlus", centro polifunzionale di servizi riabilitativi per persone con dipendenze patologiche e per l'accoglienza di soggetti svantaggiati e appartenenti alle categorie a maggiore rischio di esclusione sociale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario entro il limite massimo di 3.940.986,47 euro, a valere sulle risorse allocate all'UPB 3.2.02.01 (capitolo 2322224) dello stato di previsione del bilancio 2008. Il contributo, da erogare sulla base degli stati di avanzamento dei lavori eseguiti, è determinato dal dipartimento competente previa acquisizione e verifica della documentazione concernente l'intervento, tenendo anche conto dei contributi già distribuiti dalla Regione per lo stesso fine.”.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.